



COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 Del: 20.12.2011 prot:6457 data pubbl.ne.21.12.2011

OGGETTO: Approvazione documento di solidarietà, movimento Artigiani e Commercianti liberi Sardegna.

L'anno **duemilaundici** il giorno Venti del mese di Dicembre , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in **seduta straordinaria** per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l'adunanza il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:

Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Luche Giovanni F.
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco

Sono ASSENTI i Signori:

Consiglieri in carica **n. 13** - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale **dr. Schirmenti Stefano**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE **rag. Franco Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
IL RESPONSABILE **rag. Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
IL RESPONSABILE **geom. Salvatore Bua**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE espone il problema e da lettura del documento di solidarietà, Movimento Artigiani e Commercianti Liberi Sardegna;

PREMESSO che al 31 dicembre 2010 risultano indebitate con il fisco oltre 64 mila imprese sarde che sono esposte per un totale di debiti 3 miliardi e mezzo di euro, vale a dire che il 40 per cento delle imprese sarde è gravata in media da un debito verso l'erario di circa 55.000 euro; nel 2010 hanno dovuto dichiarare fallimento 2.351 aziende sarde.

CONSIDERATO Che le previsioni per il 2011 evidenziano un aumento del 22% delle imprese coinvolte arrivando all'impressionante dato di 70.430 imprese.

CONSIDERATO che a questo si somma la condizione di migliaia di singoli cittadini i quali, per importi minimi dovuti, vedono lievitare a dismisura le cifre necessarie a regolarizzare la propria posizione aumentando ancora in modo esponenziale il numero di famiglie al quale è impedito l'accesso al credito.

VISTA la missiva del movimento Artigiani & Commercianti liberi Sardegna a noi pervenuta tramite L'ANCI Sardegna, sfociata in una riunione di approfondimento tra delegati del Movimento omonimo e i rappresentanti Istituzionali dei Comuni di Irgoli, Loculi, Siniscola, Galtelli, Dorgali, Oliena, Onifai, Orosei, Lula e Posada, il 18/11/2011 in Galtelli.

RITENUTO in quella sede, condivisibile sia il documento che l'argomento trattato e ampiamente discusso, con premessa di distinzione tra chi è stato OGGETTIVAMENTE impossibilitato a pagare da coloro per i quali sono state accertate maggiori imposte e contributi conseguenti ad attività evasiva, trovando negli argomenti e nei ragionamenti la pertinenza e la coerenza con l'oggettiva difficoltà di noi amministratori che giornalmente rileviamo il pessimo andamento dell'economia, della forte disoccupazione, del totale fallimento della GRANDE INDUSTRIA, della crisi del comparto agro-pastorale (latte-agnelli-siccità), la crisi dell'allevamento suinicolo (peste suina), della drastica riduzione degli investimenti Statali e Regionali, dove insieme ad altri rilievi, quali l'incoerenza degli accertamenti da studio di settore, il patto di stabilità, ritardi dei pagamenti sia nel settore pubblico che in quello privato, la lentezza sistemica della GIUSTIZIA CIVILE nel recupero di CREDITI da PRODUZIONE, l'impossibilità di essere regolari per ottenere il DURC, la pregiudiziale della stessa EQUITALIA per ottenere linee di CREDITO, il settore edile insieme all'intero indotto stritolato da una crisi infinita e senza precedenti e quindi incapace di impiegare quella manodopera difficilmente ricollocabile, determinano nella maggioranza dei casi la CAUSA e L'EFFETTO STRUTTURALE, con la logica conseguenza che il diritto risulta fortemente compromesso dal dovere dell'adempire.

EVIDENZIATO che il riscatto delle nostre comunità, ma anche della stessa Nazione passa attraverso la valorizzazione dell'attività commerciale, agricoltura, artigianale, allevamento, pastorizia e/o di servizio che operano nelle nostre comunità e che la chiusura anche di una sola di esse porta con se la morte di tutto l'indotto, che la crescita, la produzione, la Creazione di Reddito, il PIL sono gli elementi essenziali per la riduzione del DEBITO PUBBLICO, ma tutti questi elementi resteranno vuoti nel significato se passerà la logica della mattanza indistinta.

CONSTATATO che le norme contenute nelle manovre di assestamento estive del Governo Italiano hanno eliminato l'anatocismo generato dal calcolo degli interessi moratori su quanto iscritto a ruolo (già comprensivo di sanzioni e interessi) disponendo che gli interessi moratori si calcolano esclusivamente sul capitale;

- che tuttavia le norme di cui sopra agiscono solo sui carichi a ruolo dal 13 luglio (data di conversione della legge) escludendo quelli iscritti precedentemente a tale data, che sono una parte rilevante del sistema delle imprese sarde in crisi in ciò violando l'art. 3 della Costituzione;
- che sono in atto diverse iniziative, parlamentari e popolari, per modificare le norme che disciplinano la riscossione coattiva dei tributi non versati volontariamente;
- che tali iniziative difficilmente avranno la capacità di incidere immediatamente sul sistema delle imprese sarde;

- che la sospensione della riscossione coattiva in ragione della crisi in atto deve evitare come effetto collaterale la correlativa sospensione anche dei pagamenti volontari dei tributi, con evidenti effetti negativi devastanti sul sistema dei servizi e del welfare;
- che la società italiana è fortemente caratterizzata dall'acquisizione in proprietà della prima abitazione e che pertanto è urgente disporre una limitazione normativa alla pignorabilità della prima e unica casa dell'intero nucleo familiare;
- che sempre più frequentemente vengono lamentate infiltrazioni malavitose nelle aste giudiziarie per le vendite immobiliari, nonché l'attività di soggetti che, sfruttando il meccanismo delle aste ottengono immobili o quote di essi per poi riproporne la vendita a prezzi maggiorati ai titolari o comproprietari;
- che Il pignoramento dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività è contraddittorio rispetto all'aspettativa di riscossione da parte degli inadempienti e fortemente lesivo della dignità umana e della libertà d'impresa;
- che l'aggio di Equitalia è in larga misura proporzionato al finanziamento della sua attività e ai costi della sua dimensione, la quale, se fatta oggetto di ristrutturazioni, potrebbe ampiamente giustificarne una riduzione;

PRESO ATTO delle iniziative della Giunta Regionale Sarda per la presentazione di un ddl costituzionale di modifica del sistema di riscossione e dell' ODG votato dal consiglio Regionale della Regione autonoma della Sardegna.

PRESO ATTO della volontà istituzionale di creare un'unica cabina di Regia che veda il residente della Regione farsi portavoce delle problematiche e delle iniziative contenute anche in questo ordine del giorno.

RITENUTO necessario che anche la nostra amministrazione dia appoggio alle iniziative intraprese, rafforzando e offrendo la massima collaborazione affinché le istanze rivendicate nel documento siano condivise e sostenute ai massimi livelli istituzionali e politici evitando casi di singoli quanto dannosi protagonismi.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo ampia discussione

Con votazione unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;

DI IMPEGNARE IL CONSIGLIO REGIONALE a predisporre proposte di legge nazionali su:

- 1) limitazione dell'espropriabilità della prima abitazione e relativa inalienabilità della stessa;
- 2) modifiche al sistema delle aste immobiliari;
- 3) aggio esattoriale, proroga dei termini di adempimento e ristrutturazione aziendale di Equitalia;
- 4) impignorabilità assoluta dei beni strumentali
- 5) riallineamento delle nuove modalità di riscossione con la previsione dell'estensione delle nuove norme alle posizioni debitorie non estinte alla data dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011;
- 6) attivare un fondo per finanziare le rateazioni in corso da parte delle imprese, tendente a raddoppiare il tempo di restituzione: stabilite le fasce di importo sostenibile e la potenzialità dell'impresa, con obbligo di restituzione alla Regione o alla SFIRS della differenza, al termine della rateazione concessa e per altri 72 mesi, al tasso legale di riferimento;
- 7) attivazione di un fondo di garanzia atto a garantire la rateazione del debito in cambio della liberazione degli immobili d'impresa ipotecati;
- 8) attivazione di un tavolo permanente operativo tra banche, Equitalia e Regione, Enti locali atto a studiare caso per caso gli interventi possibili per sbloccare i finanziamenti per l'impresa anche in presenza di carichi a ruolo;
- 9) attivare una rilevazione degli indicatori economici e sociali utili a verificare la vigenza della situazione prevista dall'art.51 dello statuto Speciale della Sardegna;

Le proposte di modifica di Leggi nazionali a cura del Consiglio Regionale potranno riguardare in via prioritaria i seguenti punti:

1. Limitazione dell'espropriabilità della prima abitazione e relativa inalienabilità della stessa -

Si deve disporre una limitazione alla pignorabilità della prima ed unica casa dell'intero nucleo familiare (inteso come tale quello costituito dai familiari fiscalmente a carico), che tuttavia ne impedisca la successiva alienazione da parte del debitore, se non previo adempimento dell'obbligo omesso. Il testo dovrebbe essere il seguente:

"All'art.76 del D.P.R. 602/73 è aggiunto il comma 3: l'espropriazione dell'immobile ad uso abitativo costituente prima ed unica abitazione del debitore del coniuge e dei soggetti fiscalmente a carico dei medesimi, non è consentita, qualora l'importo del debito dell'imposta o dei contributi iscritti a ruolo, non sia superiore ad Euro 100.000. L'immobile, sul quale è consentita l'ipoteca legale di cui all'art. 77, è soggetto ad inalienabilità assoluta da parte del debitore e dei suoi eredi, fatta salva l'estinzione dell'intero debito iscritto a ruolo".

2. Modifiche al sistema delle aste immobiliari -

Sempre più frequentemente vengono lamentate infiltrazioni malavitose nelle aste giudiziarie soprattutto per le vendite immobiliari. Spesso certi soggetti, sfruttando il meccanismo delle aste, ottengono immobili o quote di essi per poi riproporne la vendita a prezzi maggiorati ai titolari o comproprietari. Altrettanto frequente è la richiesta da parte dei debitori di poter cedere l'immobile al prezzo stabilito dall'Agente della riscossione. Tuttavia, qualora, il valore dell'immobile (o della quota di possesso pignorata) non copra l'intero debito, l'ADR deve obbligatoriamente procedere all'asta pubblica, vanificando l'efficacia della stessa (dopo il secondo incanto sono ammessi ribassi fino al 50% e dopo il terzo, l'offerta è libera) e lo stesso proprietario.

Si potrebbe quindi, proporre una mitigazione del rigore della norma come segue:

"L'Art. 52 del DPR 602/73, è così modificato:

dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1/bis: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore di cui agli articoli 68 e 79 del presente decreto. All'atto di cessione interviene l'Agente della riscossione al quale viene interamente versato il corrispettivo. Le eccedenze rispetto al debito vengono rimborsate al debitore entro dieci giorni lavorativi dall'incasso".

3. Impignorabilità assoluta dei beni strumentali

Il pignoramento dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività è contraddittorio rispetto all'aspettativa di riscossione da parte degli inadempienti. Talché dovrebbe essere introdotto un vincolo di impignorabilità assoluta dei beni strumentali, così come definiti dalla normativa fiscale con riferimento alla definizione data dall'art. 65 del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Proposta:

"all'art. 62 del DPR 600/73 è aggiunto il seguente comma:

1.bis.E' fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, come definiti dall'art. 65 del DPR 917/86".

4. Riallineamento delle nuove modalità di riscossione

Le norme contenute nelle manovre di assestamento estive hanno eliminato l'anatocismo generato dal calcolo degli interessi moratori su quanto iscritto a ruolo (già comprensivo di sanzioni e interessi) disponendo che gli interessi moratori si calcolano esclusivamente sul capitale.

Tuttavia la norma agisce solo sui carichi a ruolo **dal 13 luglio 2011** (data di conversione della legge). Si **devono** estendere gli effetti della norma anche ai ruoli precedenti a tale data con una semplice norma che disciplini i rapporti transitori.

Al riguardo potrebbe bastare una norma transitoria che regoli i rapporti pregressi e non ancora definiti. Il testo potrebbe essere il seguente:

"le presenti disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 sexies del Articolo 23, comma 37 D.L. 98/2011 si applicano alle posizioni debitorie non estinte alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Se, inoltre, si ritiene di dover operare anche sulla mitigazione dell'aspetto sanzionatorio tributario e contributivo, il pregresso potrebbe trovare una soluzione di riallineamento distinguendo gli evasori dagli inadempienti per necessità. Normalmente questi ultimi si contraddistinguono per la misura della sanzione irrogata: 30% dell'imposta non pagata (sui debiti erariali) ovvero- per la

parte contributiva - somma aggiuntiva (o sanzione civile) di 5,5 o 6 punti percentuali annui oltre al tasso ufficiale di sconto. Gli evasori fiscali e contributivi, sono puniti invece con sanzioni minime pari al 100% del tributo evaso, mentre le somme aggiuntive (o sanzioni civili) Inps sono pari al 30% annuo.

Onde consentire il riallineamento dei nuovi sistemi e premiare i soli "evasori per necessità", si potrebbe consentire a questi ultimi (individuati da Agenzia delle Entrate ed INPS a mezzo dei propri sistemi informatici) di definire la propria posizione, pagando interamente il tributo e riducendo la sanzione alla metà (pari circa al doppio del ravvedimento operoso) in forma anche rateale.

La norma potrebbe essere così congegnata:

"I soggetti debitori di imposte contestate ai sensi degli articoli 36/bis e 36/ter del DPR 600/73 e dell'art. 54/bis del DPR 633/72 iscritti a ruolo ai sensi del DPR 602/73, possono definire la propria posizione debitoria pagando integralmente l'imposta ed i relativi interessi, nonché le sanzioni di cui all'art. del D.lgs 471/97 in misura pari al 50% di quanto irrogato dagli uffici finanziari.

L'agenzia delle Entrate, invia apposito invito alla definizione indicando gli importi atti alla definizione.

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato nella misura massima di 120 rate mensili con applicazione di adeguato tasso d'interesse.

I soggetti debitori di contributi per le inadempienze previste al comma 10 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n 388 ed iscritti a ruolo possono definire la propria posizione debitoria pagando integralmente i contributi, nonché le sanzioni civili di cui al comma 10 dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n 388 in misura pari al 50% di quanto irrogato dagli uffici dell'INPS. L'INPS, invia apposito invito alla definizione indicando gli importi atti alla definizione."

Con ciò si avrebbe la certezza dell'incasso del capitale e non si determinerebbero rilevanti sperequazioni nei confronti dei contribuenti regolari, atteso che, almeno una quota di aggravio persiste a carico degli inadempienti.

5. Aggio esattoriale e proroga dei termini di adempimento

Alla riduzione dell'aggio esattoriale (che si può determinare ristrutturando Equitalia e riducendone i costi di gestione) può accompagnarsi un maggiore lasso di tempo - rispetto a quanto attualmente previsto - prima dell'attribuzione dell'intero aggio sul debitore, dilatandolo a 120 giorni.

La modifica dovrebbe essere proposta come segue:

"Il comma 1 dell'art. 17 del D.lgs n. 112/1999 è di seguito modificato:

"la parola nove per cento è sostituita dalla parola sette per cento"

"alla lettera a) del comma 1 la parola sessantesimo giorno è sostituita da centoventesimo giorno".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
dr. Schirmenti Stefano

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 21.12.2011

Il Resp. le del Servizio
Rag. Floris Franco